

Prot.: 252503/RU

Roma, 14 giugno 2022

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

**VISTO** l'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

**VISTO** l'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante, tra l'altro, misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

**VISTO** il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, che all'articolo 2, comma 3, ha, tra l'altro, disposto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 2012/32501/giochi/Ena del 23 luglio 2012, recante misure per la regolamentazione delle giocate a caratura ordinaria e delle giocate a caratura speciale relative ai giochi numerici a totalizzatore nazionale;

**VISTO** l'articolo 7 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale dispone misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;

**VISTO** l'articolo 1, comma 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale ha disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentita l'adozione di ogni misura utile di sostegno dell'offerta di gioco;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2015 che, in attuazione del citato articolo 1, comma 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto "Modifiche ai giochi numerici a totalizzatore nazionale";

**TENUTO CONTO** delle certificazioni redatte in data 6 maggio 2015, a cura dell'ADAMSS Center e del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Milano, attestanti la correttezza della matrice matematica della proposta di modifica delle formule di gioco

“SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale denominato “SuperStar”, nonché l’affidabilità dell’algoritmo di Mersenne Twister per la generazione di combinazioni casuali;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, recante la regolamentazione del “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale denominato “SuperStar”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 4, comma 9, del citato decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, che stabilisce le modalità di ripartizione del montepremi di seconda categoria, ove, in un concorso, non venga conseguita una vincita di tale categoria;

**VISTO**, altresì, l’articolo 6, comma 1, del citato decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, che definisce quali sono gli importi che il Concessionario è tenuto a versare nel fondo di gestione;

**VISTO** l’articolo 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, il quale dispone il divieto di pubblicità per i giochi e le scommesse con vincita in denaro;

**VISTA** la determinazione direttoriale prot. n. 132598/R.U. del 20 settembre 2019, recante modifica della composizione delle Commissioni di controllo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

**VISTO** l’articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dal 1° marzo 2020, ha fissato al 20 per cento il diritto sulla parte della vincita eccedente euro 500,00 conseguita ai giochi “SuperEnalotto”, “SuperStar”, “SiVinceTutto SuperEnalotto”, “Vinci per la Vita – Win for Life” ed “Eurojackpot”;

**VISTA** la determinazione direttoriale prot. n. 62649/R.U. del 21 febbraio 2020, con cui è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel citato articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**VISTA** la determinazione direttoriale prot. n. 124569/R.U. del 22 aprile 2020, con la quale è stato modificato l’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, concernente le “vincite immediate”;

**VISTA** la nota prot. n. GNTN/54/2020/U del 1° giugno 2020, con cui la società concessionaria ha proposto di introdurre due nuove opportunità di vincita, senza costi addizionali per i giocatori, al gioco “SuperEnalotto” e al suo gioco complementare e opzionale “SuperStar”;

**VISTO** il parere reso con nota prot. n. 14398/R.I. del 1° luglio 2020 dalla Direzione Legale e Contenzioso in merito alla legittimità della proposta del Concessionario;

**VISTA** la nota prot. n. GNTN/99/2021/U del 2 luglio 2021, con cui la società concessionaria ha proposto di introdurre le suindicate nuove opportunità di vincita al gioco “SuperEnalotto” e al suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” a decorrere dal mese di ottobre 2021;

**VISTA** la determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021, con cui sono state introdotte, in via sperimentale, a decorrere dal 2 ottobre 2021, per un periodo di due mesi, la nuova vincita immediata del gioco “SuperEnalotto”, denominata “WinBox 2” e la nuova vincita del gioco complementare e opzionale “SuperStar”, denominata “Seconda Chance” ed è

stata, altresì, modificata, per il solo periodo di sperimentazione, la disciplina delle vincite immediate di cui all'articolo 5 del Regolamento di gioco, rinominate "WinBox 1";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 7, comma 1, della citata determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021, che ha sostituito, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, l'articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, recante la disciplina del "fondo di gestione";

**VISTO** l'Atto di convenzione per il rapporto di concessione dell'esercizio, della gestione e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale basati su un unico totalizzatore a livello nazionale in ogni forma di partecipazione, stipulato tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Sisal Lottery Italia S.p.A. in data 29 novembre 2021, con efficacia a decorrere dal 1° dicembre 2021, a seguito della procedura di selezione indetta ed espletata secondo i criteri fissati dall'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 449037/R.U. del 30 novembre 2021, con cui l'Agenzia, in linea con quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della citata determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021, ha prorogato di due mesi e, quindi, fino al 29 gennaio 2022, il periodo di sperimentazione della disciplina relativa alle due sopra indicate nuove opportunità di vincita al gioco "SuperEnalotto" e al suo gioco complementare e opzionale "SuperStar", al fine di acquisire ulteriori dati statisticamente rilevanti a determinare gli effetti della suindicata iniziativa;

**VISTO**, altresì, il provvedimento prot. n. 32048/R.U. del 25 gennaio 2022, con cui l'Agenzia, in linea con quanto previsto dal citato articolo 13, comma 2, della determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021, ha prorogato di ulteriori due mesi e, quindi, fino al 29 marzo 2022, il periodo di sperimentazione della disciplina relativa alle due sopra indicate nuove opportunità di vincita al gioco "SuperEnalotto" e al suo gioco complementare e opzionale "SuperStar", al fine di *"verificare il consolidamento delle risultanze positive ad oggi conseguite dalla novità regolamentare introdotta e di valutare, al contempo, l'opportunità di apportare eventuali necessari correttivi alla disciplina attualmente in vigore"*;

**VISTA** la determinazione direttoriale prot. n. 88452/R.U. del 23 febbraio 2022, con cui sono state apportate, in via sperimentale, a decorrere dalla chiusura del concorso n. 25/2022 del 26 febbraio 2022, alcune modifiche alla disciplina regolamentare introdotta con la citata determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021, concernenti, in particolare, l'aumento dal 6 al 7 per cento della quota percentuale del montepremi destinato al pagamento delle vincite immediate "WinBox 2" e la variazione della frequenza delle medesime vincite, prevedendo un premio ogni tredici combinazioni abilitate anziché uno ogni dieci;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 138353/R.U. del 29 marzo 2022, con cui l'Agenzia, in linea con quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della citata determinazione direttoriale prot. n. 88452/R.U. del 23 febbraio 2022, ha prorogato di tre mesi, e, quindi, fino al 28 giugno 2022, il periodo di sperimentazione delle modifiche regolamentari sopra descritte;

**VISTA** la nota prot. n. GNTN/51/2022/U dell'11 maggio 2022, con cui la società concessionaria ha proposto di valutare *"un intervento sulla percentuale del 5+ versata nel Fondo, portandola a 80%"*, al fine di *"mantenere il valore del Jackpot SuperEnalotto su valori rilevanti (oltre 100 milioni di Euro), ed aumentare il valore medio del Jackpot di ripartenza"*;

**CONSIDERATO** che la proposta formulata dal Concessionario è stata frutto di un approfondito esame condotto di concerto tra quest'ultimo e l'Agenzia, in occasione del quale sono stati analizzati, in particolare, i dati statistici relativi all'andamento della raccolta del "SuperEnalotto/SuperStar" e del fondo di gestione, rilevati, con cadenza settimanale, dall'introduzione delle vincite "WinBox 2" e "Seconda Chance";

**CONSIDERATO** il *trend* positivo della raccolta del "SuperEnalotto/SuperStar" registrato, in particolare, nel corrente periodo di sperimentazione delle vincite "WinBox 2" e "Seconda Chance", grazie anche ai valori raggiunti dal Jackpot;

**CONSIDERATO**, altresì, l'iniziale *trend* negativo della consistenza del fondo di gestione, registrato subito dopo l'introduzione delle vincite immediate "WinBox 2" e la successiva graduale ripresa dello stesso, a seguito delle modifiche regolamentari introdotte con la citata determinazione direttoriale prot. n. 88452/R.U. del 23 febbraio 2022;

**VALUTATA** l'opportunità di garantire una idonea consistenza del fondo di gestione, al fine di assicurare, a seguito dell'avvenuta assegnazione di una vincita di prima categoria, un Jackpot di ripartenza di entità tale da preservare le aspettative di vincita dei giocatori, anche in rapporto al valore del montepremi minimo delle vincite di prima categoria garantito da giochi della stessa tipologia, quali, nello specifico, l'Eurojackpot;

**VALUTATA**, altresì, l'opportunità di mantenere l'attuale *trend* positivo della raccolta del "SuperEnalotto" e del conseguente utile erariale, di regola strettamente connessi alla consistenza del Jackpot e, nel corrente periodo di sperimentazione, anche all'apprezzamento, da parte dei giocatori, delle vincite immediate "WinBox 2";

**RITENUTO** che la modifica della distribuzione percentuale del montepremi delle vincite di seconda categoria non realizzate, di cui all'articolo 4, comma 9, lettere a) e b), del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, sia idonea ad assicurare entrambe le esigenze sopra indicate, ossia la tutela del gioco pubblico e il soddisfacimento dei giocatori;

**RITENUTO**, quindi, congruo ridefinire, per ciascun concorso, in assenza di almeno una vincita di seconda categoria, l'ammontare delle quote percentuali del relativo montepremi da destinare al fondo di gestione e al montepremi di prima categoria, fissandolo, rispettivamente, in misura pari all'80 e al 20 per cento;

**RAVVISATA**, quindi, l'opportunità di introdurre, in via provvisoria, durante l'attuale fase di sperimentazione delle vincite "WinBox 2" e "Seconda Chance", le variazioni regolamentari sopra indicate, apportando, quindi, le conseguenti modifiche al decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015 e successive modificazioni:

## **IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

*(Posta di gioco, combinazione di gioco, montepremi e vincite)*

1. L'articolo 4, comma 9, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015 è sostituito, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dal seguente comma:

“9. Per ciascun concorso, in mancanza di almeno una vincita di seconda categoria, il relativo montepremi:

- a) per il 20 per cento è cumulato con quello dei premi di prima categoria del concorso successivo;
- b) per l'80 per cento è accantonato nel fondo di gestione.”

## **ARTICOLO 2**

*(Fondo di gestione)*

1. L'articolo 6, comma 1, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015 è sostituito, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dal seguente comma:

“1. Per ciascun concorso, l'importo corrispondente all'80 per cento del montepremi relativo alla vincita di seconda categoria non realizzata, di cui all'articolo 4, comma 9, lettera b) e l'eventuale importo residuo del montepremi di categoria destinato al pagamento delle vincite immediate di cui all'articolo 4, comma 4, lettera g), è versato nel fondo di gestione dal Concessionario entro 5 giorni lavorativi successivi a quello di chiusura della settimana contabile di riferimento.”

2. L'articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015, così come provvisoriamente sostituito dall'articolo 7, comma 1, della determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021, è sostituito, al terzo periodo, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dal seguente terzo periodo:

“Ove la giacenza del fondo di gestione, detratti gli importi eventualmente destinati all'integrazione delle quote e al montepremi di prima categoria del concorso successivo, incrementato eventualmente dell'importo corrispondente all'80 per cento del montepremi di seconda categoria non realizzata, non è sufficiente a garantire il completo pagamento delle vincite, il Concessionario anticipa l'importo necessario per il loro integrale pagamento.”

## **ARTICOLO 3**

*(Entrata in vigore)*

1. Le modifiche apportate con la presente determinazione direttoriale sono introdotte, provvisoriamente e in via sperimentale, a decorrere dal concorso n. 79/2022 del 2 luglio 2022.

## **ARTICOLO 4**

*(Norme finali)*

1. Il periodo di sperimentazione delle modifiche regolamentari apportate alla disciplina del “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” con determinazioni direttoriali prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021 e prot. n. 88452/R.U. del 23 febbraio 2022 è prorogato, in linea con quanto da ultimo stabilito dall'articolo 5, comma 2, della citata determinazione direttoriale prot. n. 88452/R.U. del 23 febbraio 2022, di ulteriori tre mesi e, quindi, a decorrere dalla chiusura del concorso n. 77/2022 del 28 giugno 2022 fino alla chiusura del concorso n. 116/2022 del 27 settembre 2022.

2. Tutte le modifiche regolamentari apportate alla disciplina del “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” con la presente determinazione direttoriale nonché con le citate determinazioni direttoriali prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021 e prot.

n. 88452/R.U. del 23 febbraio 2022 cessano i propri effetti al termine del periodo di sperimentazione indicato al comma 1 e rimangono invariate le disposizioni all'uopo previste dal decreto direttoriale prot. n. RU/109175 del 16 novembre 2015.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna